



CITTÀ
DI ANDRIA

CITTÀ DI ANDRIA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

28 APR. 2018

ARRIVO

Prot. n. 0039103 del 28.04.2018

Num. Ord. Del Giorno

Li

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto:

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA (ALLEGATO 4/3 AL D.LGS. 118/2011). ARTICOLAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO SECONDO QUANTO STABILITO DAL D.LGS. 118/2011 AL FINE DI PROCEDERE ALLA RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 31.12.2016 - 01.01.2017. - APPROVAZIONE

Fogli aggiunti n. _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
dott.ssa Vincenza FORNELLI
Il Responsabile Settore

Visto: per presa visione l'Assessore

7° SETTORE : GABINETTO DEL SINDACO – AREA COMUNICAZIONE – INTERVENTI DI SUPPORTO ISTITUZIONALE – APPALTI E CONTRATTI – CASA – ESPROPRI – SERVIZI DEMOGRAFICI – INNOVAZIONE TECNOLOGICA

➤ La proposta è pervenuta il _____

➤ Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

➤ La presente proposte viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento

➤ La _____ Commissione Consiliare Permaente il _____ ha espresso parere _____

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

1. Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____

2. Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____
All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____

Visto l'art. 2 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., il quale dispone che: *“Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”*;

Visto, in particolare, il *“Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”*, allegato 4/3 al suddetto D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto, inoltre, il paragrafo 9.1 relativo a *“L'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali”* del predetto allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che testualmente recita: *“La prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto. A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. La seconda attività richiesta consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato. A tal fine, si predispone una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive. I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. Considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell'ente, si ritiene opportuna l'approvazione da parte del Consiglio...omissis”*;

Richiamato, altresì, il paragrafo 9.3 *“Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione”* del citato allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto, inoltre, l'art. 3, comma 12, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., in base al quale l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno

2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78;

Considerato che tale possibilità è stata accolta dall'Ente con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2015, corredata dal parere favorevole dell'Organo di Revisione reso in data 07.08.2015 prot. 64644;

Dato atto, pertanto, che l'Ente è in regime di contabilità economico patrimoniale, ai sensi e per gli effetti del predetto D.Lgs. n. 118/20111 e s.m.i., a decorrere dall'anno 2016;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 06.05.2017, con cui si proponeva al Consiglio Comunale la riclassificazione dello stato patrimoniale dal 31.12.2015 al 01.01.2016, alla luce del predetto *"Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria"*, allegato 4/3 al suddetto D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ai fini della quantificazione del patrimonio netto;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.05.2017, relativa alla approvazione della articolazione del patrimonio netto, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., al fine di procedere alla riclassificazione dello stato patrimoniale dal 31.12.2015 al 01.01.2016, che qui si richiama integralmente per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato, altresì, il Rendiconto della gestione dell'anno 2016 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.05.2017, unitamente ai suoi allegati (sub A, B e C), per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Evidenziato, tuttavia, che *medio tempore*, con Decreto 18 maggio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, venivano apportate significative modifiche, a decorrere dal 2017, circa la quantificazione del patrimonio netto;

Richiamata, nello specifico, la nuova formulazione del paragrafo 6.3, rubricato *"Patrimonio netto"* del citato allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che qui si richiama integralmente *"Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi. Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentano il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste:*

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

La suddetta articolazione è realizzata mediante apposita delibera assunta dalla Giunta. A tal fine si potrà fare riferimento ai risultati economici dei primi esercizi di adozione della contabilità

Il Compilatore

Il Responsabile di Servizio

Il Responsabile di Settore

economico-patrimoniale o, per le amministrazioni che già adottano la contabilità economico-patrimoniale, si potrà fare riferimento ai risultati economici degli esercizi più recenti che rappresentano una prima indicazione di quanto appostare nel fondo di dotazione e di quanto appostare tra le riserve di utili. Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente. Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione. Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite:

1) “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”, di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come “beni culturali” ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento;

2) “altre riserve indisponibili”, costituite:

a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato;

b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo¹. Al pari del fondo di dotazione, le riserve² sono alimentate anche mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione, sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio, ed in particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte eccedente è

¹ Modifica prevista dal DM 18 maggio 2017.

² Modifica prevista dal DM 18 maggio 2017.

rinviiata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri. Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve”;

Richiamata la nota prot. n. 0038710 del 26.04.2018, con cui il Dirigente del Settore 6 “Programmazione Economico-finanziaria, Tributi, Politiche Comunitarie, Partecipazioni Societarie e Risorse Umane”, inoltrava formale richiesta agli Uffici competenti, oltre che alla Gies s.r.l., quale ditta incaricata dall’Ente, circa l’individuazione dell’esatto ammontare delle “riserve”, ai fini dell’esatta quantificazione del patrimonio netto, ai sensi del predetto paragrafo 6.3, così come riscritto dal D.M. 18 maggio 2017;

Vista la nota prot. n. 0038893 del 27.04.2018, a firma della Gies s.r.l., regolarmente depositata agli atti d’ufficio;

Ravvisata, dunque, la necessità di rideterminare il patrimonio netto, alla luce del predetto paragrafo 6.3, rubricato “Patrimonio netto” dell’allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., così come riscritto dal D.M. 18 maggio 2017, adeguandolo alla normativa vigente;

Evidenziato che dall’analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31.12.2016, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.05.2016 la situazione che emergeva era la seguente:

| A) PATRIMONIO NETTO | Valori al 31/12/2016 |
|---|-----------------------|
| Fondo di dotazione | 83.990.127,56 |
| Riserve | 80.225.499,18 |
| Da risultato economico da esercizi precedenti | 0 |
| Da capitale | 67.366.074,83 |
| Da permessi di costruire | 12.859.424,35 |
| Risultato economico dell’esercizio | -39.647.006,20 |
| Totale patrimonio netto | 124.568.620,54 |

In seguito alle variazioni formali e sostanziali intercorse il risultato ottenuto oggi è il seguente:

Il Compilatore

Il Responsabile di Servizio

Il Responsabile di Settore

| A) PATRIMONIO NETTO | Valori al 1/01/2017 |
|--|-----------------------|
| Fondo di dotazione | 25.436.708,91 |
| Riserve | 138.778.917,83 |
| <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | |
| <i>da capitale</i> | 3.200.608,47 |
| <i>da permessi di costruire</i> | 12.859.424,35 |
| <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i> | |
| <i>indisponibili e per i beni culturali</i> | 122.284.611,77 |
| <i>altre riserve indisponibili</i> | 434.273,24 |
| Risultato economico dell'esercizio | -39.647.006,20 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 124.568.620,54 |

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del 28.04.2018, con cui la Giunta presentava al Consiglio Comunale la nuova articolazione del patrimonio netto al 01.01.2017 secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. e, in particolare, dalla nuova formulazione del paragrafo 6.3 "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria", allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.M. 18 maggio 2017;

Richiamata, altresì, la Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del 28.04.2018, relativa alla approvazione dello schema di Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017 e della Relazione sulla gestione allegata;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e , in particolare l'Allegato 10;

Visto il Decreto 18 maggio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente del Settore 6 "Programmazione Economico-finanziaria, Tributi, Politiche Comunitarie, Partecipazioni Societarie e Risorse Umane", ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere formulato dall'Organo di revisione, giusta verbale n. _____ del _____, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Compilatore

Il Responsabile di Servizio

Il Responsabile di Settore

Visto il parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del _____;

Con n. _____ voti favorevoli, n. voti _____, espressi per alzata di mano,

Tutto ciò premesso e considerato

con votazione unanime e favorevole resa ed espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. **di approvare** la nuova articolazione del patrimonio netto al 01.01.2017 secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. e, in particolare, dalla nuova formulazione del paragrafo 6.3 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria*", allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.M. 18 maggio 2017, come segue:

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione

| Valori al 1/01/2017 |
|-----------------------|
| 25.436.708,91 |
| 138.778.917,83 |
| 3.200.608,47 |
| 12.859.424,35 |
| 122.284.611,77 |
| 434.273,24 |
| -39.647.006,20 |
| 124.568.620,54 |

Riserve

da risultato economico di esercizi precedenti

da capitale

da permessi di costruire

riserve indisponibili per beni demaniali e

patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

altre riserve indisponibili

Risultato economico dell'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

2. **di procedere** all'inclusione di tali valori nel rendiconto della gestione per l'esercizio 2017, rinviando alla relazione sulla gestione 2017 ulteriori spiegazioni;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione favorevole espressa in forma palese, dichiara la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.mi.

Il Compilatore

Il Responsabile di Servizio

Il Responsabile di Settore

RELAZIONE DELL'UFFICIO

L'atticolazione del patrimonio netto all'01/01/2017 tiene conto di quanto previsto dalla nuova formulazione del prg 6.3 del bilancio contabile di cui all'articolo 4/3 del Dgs n. 118/2011, come modificato dal DM 18 maggio 2017

Il compilatore

Il Responsabile di Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL ____° SETTORE- Servizio n _____
sulla presente proposta

ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li. 28.04.2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
dott.ssa Vincenza FORNELLI
Il Responsabile di Settore

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 6 – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li. 28.04.2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
dott.ssa Vincenza FORNELLI
Il Responsabile di Settore